



**Comprensorio Alpino TO2 Alta Valle Susa  
Comprensorio Alpino TO3 Bassa Valle Susa  
e Val Sangone**



**DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE  
N. 31/2020 del 22/07/2020**

N.	COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE NON GIUSTIFICATO
1	CENNI Marco (Presidente)	X		
2	SCAGLIA Piero (Vicepresidente)	X		
3	ARNODO Pierino	X		
4	BERIA D'ARGENTINA Maurizio		X	
5	BERMOND Daniele		X	
6	COURT Pierpaolo	X		
7	DONALISIO Graziano	X		
8	EBREIUL Claudio		X	
9	FLORINDI Carlo	X		
10	GALLO Luca		X	
11	GIAI Luca		X	
12	GORLIER Daniele	X		
13	IULIANO Monica		X	
14	LENZI Fabrizio	X		
15	MAZZINI Andrea		X	
16	PRIN ABEIL Mario Agostino		X	
17	RASERI Giulio			X
18	SIGOT Valter	X		
19	ZANON Sergio		X	

Componenti presenti 9 su 19, pertanto la votazione è valida.

**OGGETTO: Richiesta modifica percentuale di ammissione di cacciatori foranei.**

## **IL COMITATO DI GESTIONE**

Visti i Decreti del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 528-27274/2018 del 14/11/2018, n. 545-27979/2018 del 21/11/2018, n. 22-684 del 30/01/2019, n. 329-8636 del 10/09/2019, n. 367-9643 del 25/09/2019, n. 543-14177 del 23/12/2019 con i quali è stato costituito e successivamente modificato e integrato;

Visto il verbale n. 1, redatto dalla Città Metropolitana di Torino, della riunione del 29/11/2018 di insediamento del Comitato di gestione, elezione del Presidente e del Vicepresidente;

Visti i propri compiti quali definiti dai "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata", approvati con D.G.R. in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dei due Comprensori, aggiornato ed approvato con Delibera n. 1/2018 del 21/12/2018 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla Regione Piemonte;

Vista la Legge regionale n. 5/2018;

Visto l'art. 23 della Legge regionale n. 15/2020 con il quale è stato sostituito il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2018 con la seguente formulazione: "*I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero possono essere ammessi in misura non superiore al 10 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni ATC ed al 5 per cento di quelli ammissibili per ogni CA; le percentuali possono essere modificate, su richiesta dei comitati di gestione, dalla Giunta regionale*";

Vista la nota pervenuta via mail il 20/07/2020 dal Settore Caccia regionale che richiede di inoltrare entro venerdì 24/07 p.v. eventuali richieste in merito;

Richiamata la D.G.R. n. 11-202 del 9 agosto 2019 con la quale la Regione Piemonte, accogliendo sostanzialmente le istanze più volte inoltrate dal Comitato di gestione, aveva stabilito che i cacciatori residenti in altre regioni o all'estero ammessi agli ATC o CA nella precedente stagione venatoria potevano essere confermati anche se la loro percentuale rispetto al totale dei cacciatori ammissibili superava il limite del 5% del totale dei cacciatori ammissibili nel CA;

Rilevato che, dopo la presa d'atto delle conferme delle ammissioni dei cacciatori avvenute entro la data di scadenza del 30 aprile prevista dalla Regione, la percentuale di cacciatori residenti in altre regioni e/o all'estero rispetto al totale dei cacciatori ammissibili è pari al 7,3 nel CATO2 e al 2,6 nel CATO3;

Rilevato altresì che nel CATO2 vi sono altre otto domande di ammissione di nuovi foranei che al momento non possono essere ammessi mentre nel CATO3 le sette domande di ammissione di nuovi foranei sono già state formalmente approvate con Deliberazione del Comitato di gestione n. 29/2020 in data odierna, in quanto ancora rientranti nel limite del 5%;

Rilevato che storicamente, il numero di cacciatori foranei ammessi al CATO2 è sempre stato pari al 10%, ovvero al limite massimo stabilito dall'abrogata Legge regionale n. 70/1996 e soltanto negli ultimi anni è fisiologicamente diminuito in relazione al fatto che per le norme vigenti non era più possibile procedere all'ammissione di nuovi cacciatori foranei;

Preso atto che la tendenza del numero di cacciatori residenti in Piemonte ed ammessi nel CATO2 e nel CATO3 è in diminuzione;

Ricordato che la maggior parte dei cacciatori foranei partecipa anche alla caccia di selezione generando quindi entrate economiche importanti per le casse del Comprensorio oltre che contribuendo alla maggiore efficacia della gestione degli ungulati;

Valutato che la presenza dei cacciatori foranei è da considerarsi fattore positivo non soltanto per i bilanci comprensoriali ma anche per l'indotto economico che determina a beneficio delle diverse attività imprenditoriali presenti nell'intero territorio comprensoriale ed in particolare di quelle operanti nel settore commerciale, alberghiero e della ristorazione;

Ritenuto opportuno quindi, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della Legge regionale n. 5/2018 così come modificato dall'art. 23 della Legge regionale n. 15/2020, di richiedere alla Giunta regionale la variazione della percentuale massima di ammissione dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero individuandola, a partire dalla stagione corrente e per almeno un triennio, nel 9% del totale dei cacciatori ammissibili sia nel CATO2 che nel CATO3;

Con voti favorevoli n. 6

6 su 9

Con voti astenuti n. 3 (Arnodo, Court, Gorlier)

Per le motivazioni di cui in premessa,

### **DELIBERA**

di richiedere alla Giunta regionale la modifica della percentuale massima di ammissione dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero individuandola, a partire dalla stagione corrente, e per almeno un triennio, nel 9% del totale dei cacciatori ammissibili sia nel CATO2 che nel CATO3.

cb

Il Presidente  
(Marco Cenni)